



COMUNE DI CAGGLIANO

Provincia di Salerno

C.A.P. 84030 Viale Giovanni Palatucci, n.4

P.IVA 0051042 065 6 ☎ (0975) 393020 Fax (0975) 393920

indirizzo e-mail: vigiliurbani@comune.caggiano.sa.it - vigilicaggiano@gmail.com Pec: vigiliurbani.caggiano@asmepec.it

COMANDO VIGILI URBANI

ORDINANZA SINDACALE N. 10/2021 Prevenzione rischio incendio e igiene pubblica

Prot. 4312

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 2 lett.c) del D.Lgs. 1/2018

Premesso che la stagione estiva, a causa delle alte temperature che possono verificarsi, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, pericolo che, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, può comportare un conseguente grave pregiudizio per l'incolumità della salute pubblica ed ai beni territorialmente esistenti:

Considerato che:

- ✚ Il territorio comunale, particolarmente durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche e soprattutto sulla pubblica incolumità, a causa degli incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e/o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad astenersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- ✚ L'abbandono e l'incuria da parte dei privati, di tali appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana abitata, comporta l'eccessivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle elevate temperature estive, sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi durante l'estate;
- ✚ La presenza, altresì, di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti e talvolta oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni genere e specie, nonché potenziale causa di incendi;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 237 del 14/06/2021 della Giunta Regionale della Campania con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania **dal 15 giugno al 15 settembre 2021**, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge 116 dell'11 agosto 2014, art. 14, comma 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

Vista la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 282 del 09/06/2020 di approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2020-2022;

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 116, ad epigrafe "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

Vista la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 ad epigrafe "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";

Ritenuto necessario predisporre in tempo utile tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi, nonché atte ad evitare o comunque attenuare il reiterarsi del fenomeno, vietando nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Vista la Legge 21 novembre 2000 n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;

Visti:

- ✚ il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- ✚ l'art. 50, comma quinto, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e 15 settembre 2021 è fatto divieto in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Caggiano:

- **Accendere fuochi;**
- **Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;**
- **Fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;**
- **Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio;**
- **Abbandonare rifiuti in discariche abusive.**

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari e gli amministratori di stabili con annesso verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesso verde pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi di vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché di taglio siepi vive, di vegetazione e rami che protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo d'incendio, mantenendo per tutto il periodo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato all'art. 1.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di confini di proprietà e comunque nel Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10.

Art. 4

I proprietari e i conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 5

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 6

Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre A.I.B. opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale incendio e propagazione di incendi.

Art. 7

E' VIETATA qualsiasi forma di accensione di fuochi all'aperto, richiamando l'attenzione, in ossequio a quanto previsto dal D.D. Regione Campania n. 51 del 13/06/2019, di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada, nonché l'obbligo, per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

SANZIONI

- 1) Nel caso mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada (da € 173,00 ad € 695,00).
- 2) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art. 255 del Testo Unico sull'Ambiente (di € 150,00).
- 3) Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio durante il periodo 15 giugno - 15 settembre 2021 sarà comminata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 e ss.mm.ii.

A CARICO DEGLI INADEMPIENTI, VERRA', NEL CONTEMPO, INOLTATA DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 650 DEL CODICE PENALE.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche.

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata alle seguenti Amministrazioni:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO TEL 115
COMANDO CARABINIERI TEL 112 –
COMANDO CARABINIERI FORESTALE TEL. 1515
COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI CAGGIANO TEL. 0975 393020

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio Comunale. Inserita nel sito web istituzionale di questo Comune.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Salerno,
- Comando Polizia Locale Caggiano,
- Stazione Carabinieri di Caggiano,
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco,
- Stazione Carabinieri Forestale Polla.

Dalla Sede Comunale, **15 giugno 2021**

IL SINDACO

(F.to Dott. Modesto Lamattina)